



COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE
73016 - Provincia di Lecce

REGOLAMENTO

PER GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

**(Istituzione Albo Associazioni. Forum delle Associazioni
Istanze, Petizioni e Proposte,
Referendum, Consulte, Forum e
Consultazione della Popolazione e Azione popolare)**

Approvato con deliberazione C.C. n. 51 del 16.11.1992
Modificato con deliberazione C.C. n. 19 del 11.03.1996
Modificato con deliberazione C.C. n. 3 del 22/03/2001
Modificato con deliberazione C.C. n. 25 del 03.06.2013

POTERE REGOLAMENTARE

Il presente regolamento reca la disciplina relativa agli Istituti di Partecipazione ed alle libere forme associative secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale di SAN CESARIO DI LECCE.

Indice

POTERE REGOLAMENTARE	1
Indice	1
TITOLO I- DELLE ASSOCIAZIONI	3
Capo I – NORME GENERALI	3
Art. 1 -Forme associative	3
Art. 2 - L'Albo comunale delle Associazioni	3
Art. 3 - Procedimento per l'iscrizione all'Albo	3
Art. 4 -L'istanza del richiedente	3
Art. 5 -Istruttoria del Funzionario Responsabile	4
Art. 6 - Prerogative delle Associazioni iscritte all'Albo	4
Art. 7 -Diritto di accesso alle strutture e ai servizi.....	4
Art. 8 - Consultazione delle Associazioni	4
Art. 9 - Patrocinio del Comune	4
Art. 10 – Cancellazione dall'albo delle Associazioni	4
Capo II – FORUM DELLE ASSOCIAZIONI E DELLA COOPERAZIONE SOCIALE.....	5
Art. 11 - Istituzione e composizione.	5
Art. 12 - Organi del Forum durata – compiti del Presidente – convocazione – ordinamento interno.	5
Art. 13 - Attribuzioni del Forum – Deliberazioni	5
TITOLO II - ISTANZA, PETIZIONE E PROPOSTA DA PARTE DEI CITTADINI	6
CAPO I: LE ISTANZE E LE PETIZIONI	6
Art. 14 - Nozione di istanza, petizione e proposta	6
Art. 15 - Soggetti attivi	6
Art. 16 - Procedimento per l'esame di istanze e petizioni	6
CAPO II: LE PROPOSTE	7
Art. 17 - Oggetto delle proposte	7
Art. 18 - Materie escluse.....	7
Art. 19 - Soggetti attivi	7
Art. 20 -Modalità di presentazione	7
Art. 21 - Verifica delle firme e della documentazione	7
Art. 22 - Giudizio di ammissibilità	7
Art. 23 - Istruttoria.....	7
Art. 24 - L'esame da parte dell'organo competente	8
TITOLO III - REFERENDUM CONSULTIVO E PROPOSITIVO	8
CAPO I: PREMESSA.....	8
Art. 25 - Oggetto del referendum.....	8
Art. 26 – Poter di indizione.....	8
CAPO II: PROCEDIMENTO.....	8
Art. 27 - Le fasi del procedimento	8
Art. 28 - Responsabile del procedimento.....	9
Art. 29 - Raccolta delle firme.....	9
Art. 30 - Proposta di iniziativa consiliare	9
Art. 31 - Presentazione della proposta	9
Art. 32 - Verifica delle firme e della documentazione	10
Art. 33 - Giudizio di ammissibilità	10
Art. 34 - Indizione del referendum.....	10
Art. 35 - Operazioni preelettorali.....	10
Art. 36 - Operazioni elettorali.....	10
Art. 37 - Proclamazione del risultato	11
Art. 38 - Pubblicazione del risultato	11

Art. 39 - Efficacia del risultato.....	11
TITOLO IV - CONSULTE PERMANENTI.....	11
Art. 40 - Le Consulte dei cittadini. Istituzione e composizione.	11
Art. 41 - Organi della Consulta durata – compiti del Presidente – convocazione – ordinamento interno.....	12
Art. 42 - Attribuzioni delle Consulte – Deliberazioni	12
Art. 43 - Partecipazione dell’amministrazione locale – Esclusione della partecipazione.	13
TITOLO V FORUM DEI CITTADINI.....	13
Art. 44 - Finalità.....	13
Art. 45 - Convocazione	13
TITOLO VI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE.....	13
Art. 46- Consultazione della popolazione.....	13
Art. 47 - Consultazioni dirette e indirette.....	13
Art. 48 - Potere di iniziativa.....	14
Art. 49 - Consultazione ad iniziativa dei cittadini.....	14
Art. 50 - Istanza dei richiedenti.....	14
Art. 51 - Istruttoria del funzionario responsabile	14
Art. 52 - Provvedimento del Consiglio Comunale	14
Art. 53 - Consultazioni ad iniziativa degli organi comunali.....	14
Art. 54 - Deliberazione sulla proposta di consultazione	15
Art. 55 - Esecuzione a cura del funzionario responsabile	15
Art. 56 - Oggetto della consultazione	15
Art. 57 - Epoca della consultazione	15
Art. 58 -Funzione della consultazione	15
TITOLO VII AZIONE POPOLARE.....	15
Art. 59 - Principio generale.....	15
Art. 60- Nozione di azione popolare.....	15
TITOLO VIII NORME E TRANSITORIE	15
Art.61 - Pubblicità	15

TITOLO I- Delle Associazioni

Capo I – NORME GENERALI

Art. 1 -Forme associative

- 1 E' considerata forma associativa ogni organismo e ogni organizzazione di volontariato, costituiti al fine di perseguire finalità varie, purché apprezzabili sotto il profilo del pubblico interesse, quali quelle culturali, religiose, politiche, scientifiche, artistiche, sociali, ricreative, sportive, senza fini di lucro, anche indiretto.
- 2 Le associazioni possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, purché la loro costituzione risulti da atto pubblico.
- 3 Nell'atto costitutivo e nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere rilevabili l'assenza di fini di lucro, la democraticità dell'organismo, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità degli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti.

Art. 2 - L'Albo comunale delle Associazioni

- 1 E' istituito presso il Comune di SAN CESARIO DI LECCE l'albo comunale delle associazioni operanti sul territorio comunale purché in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1.
- 2 L'iscrizione all'Albo avviene con decreto del Sindaco.
- 3 La tenuta dell'Albo avviene a cura del Funzionario Responsabile.

Art. 3 - Procedimento per l'iscrizione all'Albo

- 1 Il procedimento finalizzato all'iscrizione delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato all'Albo comunale consta delle seguenti fasi:
 - istanza dell'associazione;
 - istruttoria del funzionario responsabile
 - adozione del provvedimento di iscrizione con decreto del Sindaco.
- 2 Il termine entro il quale il procedimento si deve concludere è stabilito in gg.60 (sessanta) decorrenti dalla data di ricevimento della domanda.
- 3 L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è l'Ufficio Affari Generali.

Art. 4 -L'istanza del richiedente

- 1 Il legale rappresentante dei soggetti di cui all'art. 3 presenta la richiesta di iscrizione indirizzata al Sindaco e contenente:
 - a) le generalità e la qualità del firmatario;
 - b) il nome e le finalità dell'associazione;
 - c) l'epoca della sua costituzione;
 - d) il numero degli iscritti;
 - e) l'ubicazione della sede;
- 2 Alla domanda deve essere allegata:
 - a) relazione illustrativa delle attività svolte o programmate;
 - b) copia dello Statuto dell'associazione o di altro atto costitutivo pubblico.

Art. 5 -Istruttoria del Funzionario Responsabile

- 1 Il responsabile del procedimento istruisce l'istanza:
 - a) valuta le condizioni di ammissibilità ed ogni altro presupposto rilevante ai fini dell'iscrizione all'Albo;
 - accerta i requisiti di cui al comma 3 art.1
 - accerta d'ufficio i fatti e le circostanze dichiarate nella domanda;
 - ordina l'eventuale esibizione di documenti;
 - b) trasmette gli atti al Sindaco per il provvedimento di iscrizione all'Albo.

Art. 6 - Prerogative delle Associazioni iscritte all'Albo

1. Le associazioni iscritte all'Albo godono delle seguenti prerogative, il cui esercizio è disciplinato nei successivi articoli del presente regolamento:
 - a) diritto di accesso alle strutture e ai servizi del Comune, secondo le modalità del successivo articolo 7;
 - b) diritto ad essere consultate in occasione dell'adozione di provvedimenti generali relativi a materie connesse alle finalità statutarie proprie dell'associazione, ai sensi dell'art.8;
 - c) diritto ad ottenere il Patrocinio del Comune e, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, un contributo finanziario, in occasione della promozione di iniziative socialmente rilevanti.

Art. 7 -Diritto di accesso alle strutture e ai servizi

- 1 Alle associazioni e alle organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo Comunale si applicano le disposizioni di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n.241.
- 2 Ai fini di cui al comma precedente sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statuari dell'organizzazione.
- 3 Le associazioni godono del sostegno e della consulenza degli uffici comunali in relazione alla elaborazione di progetti di rilevanza sociale. L'orario di accesso alle strutture e ai servizi per tali finalità e le modalità sono concordate direttamente dal rappresentante dell'associazione con il responsabile della struttura e del servizio.

Art. 8 - Consultazione delle Associazioni

- 1 In occasione dell'adozione di provvedimenti di carattere generale relativi a materie connesse alle finalità statutarie proprie di taluna associazione iscritta all'albo Comunale, l'Amministrazione a cura del funzionario competente richiede preventivo parere non vincolante che deve pervenire entro gg 5 (cinque).

Art. 9 - Patrocinio del Comune

- 1 In occasione della promozione di iniziative pubbliche, convegni, mostre, rassegne, le Associazioni possono richiedere il patrocinio del Comune, sul quale decide la Giunta con propria deliberazione da adottare entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta.
- 2 L'eventuale richiesta di contributo finanziario può essere accolta dalla Giunta nel rispetto delle prescrizioni dell'apposito regolamento comunale adottato ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n.241, relativamente alla predeterminazione dei criteri e delle modalità di erogazione del contributo e compatibilmente con le disponibilità del bilancio da attestare ai sensi del D.L. 267/2000.

Art. 10 – Cancellazione dall'albo delle Associazioni

- 1 La cancellazione, può avvenire su richiesta del legale rappresentante pro-tempore o d'ufficio.
- 2 Con cadenza annuale il funzionario responsabile provvede ad accertare i requisiti richiesti per l'iscrizione secondo quanto previsto dal precedente art.5.

- 3 In mancanza dei requisiti, previsti da comunicazione all'associazione, ed invita la stessa ad integrare entro gg 15 la documentazione secondo quanto richiesto nel punto a) dell'art.5, in mancanza di integrazione provvede alla cancellazione d'ufficio.

Capo II – FORUM DELLE ASSOCIAZIONI E DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

Art. 11 - Istituzione e composizione.

- 1 Del Forum fanno parte tutte quelle forme associative iscritte all'apposito albo comunale secondo le norme dettate nel precedente capo.

Art. 12 - Organi del Forum durata – compiti del Presidente – convocazione – ordinamento interno.

- 1 L'Organo fondamentale è l'Assemblea degli aderenti che ha funzione deliberante ed elegge nel suo seno, un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.
- 2 Gli Organi elettivi durano in carica un anno e possono essere riconfermati.
- 3 Il Presidente rappresenta il Forum in tutti i rapporti esterni, assegna ai componenti specifici incarichi in relazione all'attribuzione dell'Organismo, presiede il Forum e lo convoca.
- 4 Il Presidente del Forum ne dispone la convocazione, fissandone l'ordine del giorno e presiedendone i lavori. Solo in fase di primo insediamento il Sindaco provvede a convocare le Associazioni per l'elezione degli Organi.
- 5 Gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine del giorno, devono essere inviati almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione,
- 6 Il Forum può anche essere riunito su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
- 7 Le sedute sono valide qualora vi sia la presenza di almeno metà degli aderenti.
- 8 Il Forum deve darsi un ordinamento interno per regolare i rapporti fra i propri membri e le cause di decadenza o di esclusione dalla qualità di membro della consulta.

Art. 13 - Attribuzioni del Forum – Deliberazioni

- 1 Il Forum ha le seguenti attribuzioni:
 - a) fornire pareri, su richiesta del Sindaco della Giunta e Consiglio Comunale, in ordine alle problematiche attinenti al proprio settore di competenza;
 - b) formulare proposte;
 - c) suggerire emendamenti o modifiche di atti amministrativi;
 - d) suggerire l'eventuale sospensione di un procedimento amministrativo;
 - e) richiedere notizie e informazioni al Sindaco.
- 2 Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 3 Il verbale delle deliberazioni è steso dal segretario ed è firmato dal Presidente, dallo stesso Segretario e dal componente più anziano per età, del Forum.
- 4 Le deliberazioni contenenti pareri sono rimesse agli Organi del Comune entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta; in mancanza l'organo precede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

TITOLO II - ISTANZA, PETIZIONE E PROPOSTA DA PARTE DEI CITTADINI

CAPO I: LE ISTANZE E LE PETIZIONI

Art. 14 - Nozione di istanza, petizione e proposta

- 1 Gli istituti propri dell'attività petitoria, rivolti a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, si definiscono come segue:
 - a) **istanza** è la domanda di cittadini singoli o associati intesa ad ottenere l'emanazione di un provvedimento a carattere specifico e particolare;
 - b) **petizione** è la sollecitazione rivolta agli organi del Comune e diretta ad influire in una decisione amministrativa relativa a questioni di carattere generale;
 - c) **proposta** è un atto d'iniziativa mediante il quale si richiama l'attenzione della Pubblica Amministrazione a provvedere in un certo modo.

Art. 15 - Soggetti attivi

- 1 Sono legittimati a rivolgere istanze e petizioni:
 - a) più cittadini occasionalmente associati;
 - b) le associazioni legalmente costituite;
 - c) i comitati portatori di interessi diffusi;
 - d) ogni soggetto portatore di interessi pubblici o privati.

Art. 16 - Procedimento per l'esame di istanze e petizioni

- 1 Le istanze e le petizioni sono dirette al Sindaco del Comune.
- 2 La loro formulazione deve essere fatta nella forma scritta e deve contenere:
 - a) le generalità del petente o del loro rappresentante;
 - b) la firma in calce all'istanza e alla petizione;
 - c) l'esposizione della questione;
 - d) il recapito dei presentatori.
- 3 L'ufficio protocollo del Comune rilascia, su richiesta del consegnatario, dichiarazione dell'avvenuta presentazione, senza spese.
- 4 Entro i successivi tre giorni il Segretario Comunale assegna a sé o ad altro dipendente l'istruttoria dell'istanza o della petizione, fermo restando che, fino al momento in cui non sia intervenuta l'assegnazione, o ove la stessa non venga effettuata, il Segretario Comunale è considerato responsabile del procedimento.
- 5 L'organo o l'unità organizzativa competente unitamente al nominativo del responsabile sono comunicati ai soggetti richiedenti, o direttamente o a mezzo del servizio postale.
- 6 L'organo competente adotta il provvedimento entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza e della petizione.
- 7 Sia all'istanza e/o petizione, che alla risposta deve essere data pubblicità mediante l'affissione del loro testo integrale all'Albo Pretorio del Comune a cura del Segretario Comunale.
- 8 Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

CAPO II: LE PROPOSTE

Art. 17 - Oggetto delle proposte

- 1 La presentazione della proposta costituisce esercizio del diritto di iniziativa popolare e consiste nella formale richiesta rivolta al Sindaco perché vengano adottati da parte degli organi competenti provvedimenti amministrativi di interesse generale, ivi compresi gli atti di normazione regolamentare.

Art. 18 - Materie escluse

- 1 Non possono costituire oggetto del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
 - a) dei provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
 - b) dei provvedimenti concernenti il personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
 - c) dei provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
 - d) degli atti relativi ad imposte e tasse, rette e tariffe;
 - e) dei bilanci preventivi e consuntivi;
 - f) degli atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose.

Art. 19 - Soggetti attivi

- 1 Sono legittimati ad esercitare l'iniziativa elettorale i cittadini elettori del Comune, in numero non inferiore ai 200 (duecento) aventi diritto al voto.

Art. 20 - Modalità di presentazione

- 1 Duecento elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro novanta giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e dal Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
- 2 La proposta deve essere presentata, sotto forma di schema di atto deliberativo o, nel caso di regolamento, in articoli, corredata dei certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali del Comune.
- 3 Il Segretario Comunale, mediante processo verbale, dà atto della presentazione della proposta, della sua data, del deposito dei documenti e del numero dei firmatari.
- 4 La richiesta deve essere sottoscritta dal presentatore o dai presentatori. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso il nome, il cognome, luogo e data di nascita ed il numero di iscrizione nelle liste elettorali del Comune.

Art. 21 - Verifica delle firme e della documentazione

- 1 Entro 3 (tre) giorni dal deposito della proposta il responsabile del procedimento provvede a verificare ed attestare la validità delle firme raccolte, il loro numero e la documentazione a corredo e ne dà immediata comunicazione al rappresentante dei presentatori.
- 2 Trasmette quindi gli atti alla commissione consiliare competente per materia ai fini del giudizio di ammissibilità della proposta.
- 3 Qualora il numero delle firme sia inferiore a quello prescritto, il giudizio di ammissibilità non ha luogo.

Art. 22 - Giudizio di ammissibilità

- 1 Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento degli atti, la conferenza dei capigruppo decide, a maggioranza, con propria deliberazione, sull'ammissibilità della proposta, sentito il Segretario Comunale.
- 2 In caso di decisione positiva, il Sindaco rimette la proposta al responsabile del procedimento per l'istruttoria.

Art. 23 - Istruttoria

- 1 Entro i successivi 5 (cinque) giorni, il responsabile del procedimento istruisce la proposta, corredandola dei pareri di regolarità tecnica, contabile e di legittimità, nonché dell'attestazione in ordine alla copertura

finanziaria e, quindi, la rimette al Sindaco per la successiva iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale o della Giunta, a seconda della competenza.

Art. 24 - L'esame da parte dell'organo competente

- 1 L'organo competente entro 45 (quarantacinque) giorni dalla richiesta ascolta i rappresentanti dei firmatari redigendo il verbale della loro audizione.
- 2 Entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione il Sindaco trasmette la proposta all'organo competente, corredata del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
- 3 L'esito finale dell'esame della proposta è comunicato tempestivamente ai proponenti, a cura del responsabile del procedimento, unitamente alla motivazione della decisione.
- 4 Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

TITOLO III - REFERENDUM CONSULTIVO E PROPOSITIVO

CAPO I: PREMESSA

Art. 25 - Oggetto del referendum

- 1 Il Consiglio Comunale, con deliberazione approvata dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati o su richiesta sottoscritta da almeno 700 elettori, promuove referendum consultivo e/o propositivo relativi ad atti generali di propria competenza, con l'eccezione:
 - a) dei provvedimenti concernenti tributi o tariffe;
 - b) dei provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - c) dei provvedimenti relativi ad appalti o concessioni;
 - d) dei provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni.
 - e) dei provvedimenti concernenti il personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
 - f) dei bilanci;
 - g) degli atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose.

Art. 26 – Poter di indizione

- 1 Il referendum è indetto dal Sindaco del Comune, sentita la Commissione per l'ammissibilità dei referendum.

CAPO II: PROCEDIMENTO

Art. 27 - Le fasi del procedimento

- 1 Il procedimento finalizzato allo svolgimento del referendum consta delle seguenti fasi:
 - a) Raccolta delle firme e autenticazione;
 - b) Proposta di iniziativa consiliare;
 - c) Presentazione della proposta;
 - d) Verifica delle firme e della documentazione;
 - e) Indizione del referendum;

- f) Operazioni preelettorali;
- g) Operazioni elettorali;
- h) Proclamazione del risultato;
- i) Pubblicazione del risultato;
- j) Efficacia del risultato referendario.

Art. 28 - Responsabile del procedimento

- 1 Unita organizzativa responsabile del procedimento referendario è il dirigente dell'ufficio elettorale, il quale assegna a sé o ad altro dipendente dell'ufficio la responsabilità del procedimento.
- 2 Fino al momento in cui non sia avvenuta l'assegnazione di cui al comma precedente è considerato responsabile del procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa come sopra individuata.
- 3 Il funzionario responsabile verifica le firme e la validità della documentazione relativa alla proposta di referendum, cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi elettorali e dal presente regolamento, trasmette gli atti alle competenti autorità per l'adozione dei provvedimenti esecutivi relativi a ciascuna fase del procedimento.

Art. 29 - Raccolta delle firme

- 1 La raccolta delle firme è effettuata su moduli..
- 2 Sui moduli deve essere indicato, a cura dei promotori, il quesito da sottoporre alla votazione popolare, in forma chiara e semplice.
- 3 Ogni richiesta deve riguardare un unico oggetto.
- 4 In calce ai moduli deve essere indicato, il nome dei promotori designati ad esercitare le funzioni di cui agli articoli successivi.
- 5 L'elettore che intende aderire alla richiesta di referendum appone la propria firma sui moduli di cui al 1° comma, indicando accanto alla firma, per esteso, il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita.
- 6 L'autenticazione della firma può essere effettuata con unico atto per tutte le firme contenute in ciascun modulo, indicando il numero delle firme contenute nel modulo stesso e la data dell'autenticazione.

Art. 30 - Proposta di iniziativa consiliare

- 1 Il Consiglio Comunale, prima di procedere all'adozione di provvedimento di sua competenza iscritto all'ordine del giorno del Consiglio, può deliberare la sottoposizione dell'argomento a referendum con il voto della maggioranza assoluta dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.
- 2 L'esplicita proposta della sottoposizione di un argomento a referendum consultivo può essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio su iniziativa del Sindaco o degli altri soggetti legittimati a proporre le deliberazioni al Consiglio, a norma della D.L. 267/00 e dello Statuto Comunale.

Art. 31 - Presentazione della proposta

- 1 La richiesta di referendum da parte dei cittadini deve essere corredata dai certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali del Comune.
- 2 La proposta di referendum, corredata dalla prescritta documentazione, deve essere presentata al Segretario del Comune da parte di almeno tre promotori designati ai sensi dell'art. 28.
- 3 Il Segretario Comunale, mediante processo verbale, dà atto della presentazione della proposta, della sua data, del deposito dei documenti e del numero delle firme raccolte.
- 4 La proposta di referendum deve essere comunque depositata prima che il Consiglio Comunale abbia adottato il provvedimento per il quale si chiede la consultazione in tal caso il procedimento deliberativo resta sospeso sino alla dichiarazione di inammissibilità.

Art. 32 - Verifica delle firme e della documentazione

- 1 Entro tre giorni dal deposito della proposta, il responsabile del procedimento provvede a verificare ed attestare la validità delle firme raccolte, il loro numero e la documentazione a corredo e ne dà immediata comunicazione al Comitato promotore.
- 2 Trasmette quindi gli atti al presidente della Commissione per l'ammissibilità del referendum.
- 3 Qualora il numero delle firme sia inferiore a quello prescritto, il giudizio di ammissibilità non ha luogo.

Art. 33 - Giudizio di ammissibilità

- 1 Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento degli atti da parte del Responsabile del procedimento, la Commissione di cui all'art. 31, decide a maggioranza, con propria deliberazione, sull'ammissibilità della richiesta stessa.
- 2 Qualora la richiesta sia stata giudicata ammissibile è trasmessa immediatamente al Sindaco del Comune, a cura del responsabile del procedimento.
- 3 Non è consentito lo svolgimento di più di una consultazione all'anno, nella quale è possibile l'accorpamento di più referendum.

Art. 34 - Indizione del referendum

- 1 Entro 5 (cinque) giorni dall'emanazione della deliberazione di cui all'articolo precedente, il Sindaco indice con proprio decreto il referendum.
- 2 La data di effettuazione deve essere fissata in una domenica compresa tra il quindicesimo ed il novantesimo giorno successivo alla data del decreto.
- 3 Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto e non può essere indetto nei sei mesi precedenti la scadenza elettorale.
- 4 Quando il referendum è stato indetto, il Consiglio Comunale sospende l'attività deliberativa sulla materia oggetto della proposta referendaria, salvo che, il Consiglio riconosca che sussistono ragioni di particolare necessità ed urgenza.
- 5 Se prima dello svolgimento del referendum propositivo, gli organi del Comune competenti abbiano deliberato sul medesimo oggetto, l'ufficio comunale per il referendum decide se il referendum non debba avere più corso o se debba svolgersi, eventualmente disponendo una nuova formulazione del quesito.

Art. 35 - Operazioni preelettorali

- 1 I certificati di iscrizione nelle liste elettorali devono essere consegnati agli elettori entro il quinto giorno precedente a quello di svolgimento della consultazione.
- 2 I certificati sono recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'Ufficio elettorale.
- 3 L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali sono disciplinate dalle disposizioni del T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con DPR 20 marzo 1967, n. 223. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi della consultazione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. delle leggi sulla composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con DPR 16 maggio 1980, n.570 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 4 La propaganda elettorale è disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia elettorale.

Art. 36 - Operazioni elettorali

- 1 Le operazioni elettorali devono svolgersi nella sola giornata della domenica dalle ore 7 alle ore 22.
- 2 Le schede per il referendum devono essere di carta consistente, di tipo unico e di identico colore.
- 3 Sono fornite dal Comune ed avranno caratteristiche analoghe a quelle delle consultazioni referendarie nazionali, alle quali si fa rinvio.
- 4 Le schede contengono il quesito formulato da sottoporre al giudizio degli elettori, letteralmente riprodotto, a caratteri chiaramente leggibili.

- 5 In ciascuna sezione, nel numero stabilito dal decreto di indizione, è costituito un seggio elettorale, composto da un presidente, da tre scrutatori e dal segretario nominati dalla Commissione elettorale fra i cittadini elettori.
- 6 L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta.
- 7 Per le operazioni inerenti alla votazione e allo scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel DPR 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni.
- 8 Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni dell'Ufficio di Garanzia per il referendum, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale o dei promotori del referendum.
- 9 Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del segretario di sezione (o dal Comitato cittadino) del partito o gruppo politico o da parte dei promotori del referendum.

Art. 37 - Proclamazione del risultato

- 1 Presso la Segreteria del Comune è costituito l'Ufficio di Garanzia per il Referendum le cui funzioni sono esercitate dalle medesime persone che compongono la Commissione per l'ammissibilità del Referendum di cui al precedente art. 31. Le funzioni di segretario sono esercitate dal dirigente dell'Ufficio elettorale del Comune.
- 2 Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione, l'Ufficio di garanzia in pubblica adunanza da tenere entro dieci giorni dallo svolgimento del referendum, dà atto del numero degli elettori che hanno votato e del risultato del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
- 3 Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre copie di cui uno è trasmesso al Sindaco, uno al Comitato promotore del referendum e uno è conservato agli atti della Segreteria del Comune.
- 4 L'Ufficio di Garanzia per il referendum conclude le operazioni procedendo alla proclamazione del risultato del referendum.
- 5 La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
- 6 Sui reclami e sui ricorsi relativi alle operazioni di voto, decide l'Ufficio di Garanzia, prima di procedere alla proclamazione del risultato, nella medesima seduta.

Art. 38 - Pubblicazione del risultato

- 1 Il Sindaco non appena ricevuto il verbale di cui all'art. precedente, ne dispone la pubblicazione, per estratto, all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni e ne dà idonea pubblicità alla cittadinanza con avvisi pubblici e manifesti murali.

Art. 39 - Efficacia del risultato

- 1 In caso di risultato valido del referendum, il Sindaco entro 30 (trenta) giorni dalla proclamazione del risultato da parte dell'Ufficio di Garanzia, convoca il Consiglio con all'ordine del giorno l'argomento oggetto della consultazione referendaria, per le determinazioni del Consiglio.
- 2 Il Consiglio Comunale tiene conto del risultato e, ove ritenga di discostarsi dalla determinazione espressa dai cittadini con il voto referendario, ha l'obbligo di darne adeguata motivazione nel provvedimento e di dare alla decisione idonea pubblicità.

TITOLO IV - CONSULTE PERMANENTI

Art. 40 - Le Consulte dei cittadini. Istituzione e composizione.

- 1 Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
- 2 Le Consulte dei cittadini sono organismi liberamente costituiti al fine di consentire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

- 3 Sono istituite le seguenti Consulte a carattere permanente:
 - a) **Consulta di programmazione economica e finanziaria, per problemi legati alla finanza e bilancio comunale.**
 - b) Consulta ambientale – urbanistica per i problemi legati alla tutela e valorizzazione dell’ ambiente e la gestione del territorio.
 - c) **Consulta per la cultura, sport, turismo, spettacolo, beni culturali, istruzione e università, per la promozione e diffusione della cultura e dei problemi inerenti l’ istruzione scolastica di ogni ordine e grado.**
 - d) **Consulta per la tutela sociale, promozione umana, formazione del lavoro e politiche giovanili, per i diritti e i bisogni delle persone, con particolare riguardo ai problemi dei giovani, anziani, portatori di handicap, tossicodipendenti, svantaggiati, emarginati, minori, devianze minorili e criminalità.**
 - e) Consulta per l'integrazione con lo scopo di favorire l'integrazione e garantire il costante rapporto della popolazione con il consigliere aggiunto.
4. Ciascuna Consulta è costituita da un numero massimo di 30 componenti nominati con decreto del Sindaco previa presentazione di curricula da parte degli aspiranti componenti, da inviare al Comune a seguito di apposito avviso pubblico. Qualora le richieste eccedano i posti disponibili, la nomina sarà effettuata dal Consiglio Comunale con voto limitato a tre. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.
5. Le sedute delle consulte sono pubbliche.

Art. 41 - Organi della Consulta durata – compiti del Presidente – convocazione – ordinamento interno.

- 1 L'Organo fondamentale è l'Assemblea degli aderenti che ha funzione deliberante ed elegge nel suo seno, nella adunanza da tenersi entro il mese di dicembre di ogni anno, un Presidente, un Vice – Presidente e un Segretario.
- 2 Gli Organi elettivi durano in carica un anno e possono essere riconfermati.
- 3 Il Presidente rappresenta la Consulta in tutti i rapporti esterni, assegna ai componenti specifici incarichi in relazione all'attribuzione dell'Organismo, presiede la Consulta e la convoca.
- 4 Il Presidente della Consulta ne dispone la convocazione, fissandone l'ordine del giorno e presiedendone i lavori. Solo in fase di primo insediamento il Sindaco provvede a convocare i cittadini che hanno aderito alle Consulte per l'elezione degli Organi che diventano operativi dal primo gennaio di ogni anno.
- 5 Gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine del giorno, devono essere inviati almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione,
- 6 La Consulta può anche essere riunita su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
- 7 Le sedute sono valide in prima convocazione qualora vi sia la presenza di almeno metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione quanto siano presenti almeno un terzo dei componenti.

Art. 42 - Attribuzioni delle Consulte – Deliberazioni

- 1 Le Consulte dei cittadini hanno le seguenti attribuzioni:
 - a) fornire pareri, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Comunale, in ordine alle problematiche attinenti al proprio settore di competenza;
 - b) formulare proposte per la soluzione di problemi amministrativi interessanti la collettività;
 - c) chiedere emendamenti o modifiche di atti amministrativi;
 - d) suggerire l'eventuale sospensione di un procedimento amministrativo;
 - e) richiedere notizie e informazioni al Sindaco su questioni generali riguardanti la collettività.
 - f) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

g) Il verbale delle deliberazioni è steso dal segretario ed è firmato dal Presidente, dallo stesso Segretario e dal componente più anziano per età, della Consulta.

2 Le deliberazioni contenenti pareri sono rimesse agli Organi del Comune entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta; in mancanza l'organo precede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Art. 43 - Partecipazione dell'amministrazione locale – Esclusione della partecipazione.

1 La partecipazione della Consulta dei cittadini all'amministrazione locale riguarda:

- a) i provvedimenti amministrativi di carattere generale, quali la pianificazione urbanistica, i piani socio – economici, la programmazione, la predisposizione di bilanci annuali e pluriennali;
- b) i provvedimenti amministrativi di carattere settoriale, quali la scuola, la cultura, i servizi sanitari, sociali ed assistenziali, l'agricoltura, gli impianti sportivi, il commercio, i campi – gioco e il verde pubblico, i beni demaniali.

2 La partecipazione della Consulta dei cittadini all'amministrazione locale è esclusa:

- a) in tutti i casi in cui si presenta un'urgente necessità di fronteggiare improvvisi esigenze;
- b) nelle ipotesi in cui i procedimenti presuppongono la cognizione di dati tecnici dei quali solo l'Ente può disporre, quali provvedimenti in caso di calamità, realizzazione di opere pubbliche, concorsi per l'assunzione del personale, espropriazioni, concessioni.

TITOLO V FORUM DEI CITTADINI

Art. 44 - Finalità

1) Il Comune promuove quali organismi di partecipazione il Forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed Amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

Art. 45 - Convocazione

1 Il Forum dei Cittadini è convocato, con manifesti affissi con almeno cinque giorni di preavviso, dal Sindaco su iniziativa propria, della Giunta, del Consiglio e su richiesta di almeno 200 (duecento) cittadini.

TITOLO VI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

Art. 46- Consultazione della popolazione

- 1 La consultazione popolare è uno strumento di partecipazione dei cittadini residenti nel comune al processo di formazione delle decisioni amministrative tramite l'espressione di un voto.
- 2 L'Amministrazione comunale, al fine di conoscere l'orientamento dei cittadini, può commissionare inchieste sociologiche, demoscopiche e sondaggi di opinione, garantendo la necessaria trasparenza e l'adeguata pubblicizzazione del risultato.
- 3 Le consultazioni devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto

Art. 47 - Consultazioni dirette e indirette

1 Le consultazioni della popolazione possono essere:

- a) dirette qualora non vi sia tra Comune e cittadini alcun filtro di intermediari, partiti, sindacati, ecc.;
- b) indirette, quando si svolgono tra Comune e formazioni sociali organizzate, associazioni, rappresentanti delle organizzazioni sindacali, ecc.

2 Possono essere riferite alla totalità della popolazione o a particolari categorie di cittadini.

Art. 48 - Potere di iniziativa

- 1 I soggetti ai quali spetta il potere di iniziativa sono i cittadini, in numero non inferiore a 700 (settecento) elettori, nonché gli stessi organi comunali nelle materie indicate dallo Statuto e su richiesta della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 49 - Consultazione ad iniziativa dei cittadini

- 1 Le fasi nelle quali si articola il procedimento per l'ammissibilità della consultazione popolare ad iniziativa dei cittadini, sono le seguenti:
 - a) istanza dei richiedenti;
 - b) istruttoria del funzionario responsabile;
 - c) adozione del provvedimento di ammissibilità da parte del Consiglio Comunale.
- 2 Il termine entro il quale il procedimento si deve concludere è stabilito in gg. 30 (trenta) decorrenti dalla data di presentazione della domanda.
- 3 L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è l'Ufficio elettorale.
- 4 Il dirigente dell'unità organizzativa, come sopra individuata, assegna, di volta in volta, a sé o ad altro dipendente dell'Ufficio, l'istruttoria della richiesta.
- 5 Fino al momento in cui non sia intervenuta l'assegnazione o in mancanza, è considerato responsabile del procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa.
- 6 L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai richiedenti.

Art. 50 - Istanza dei richiedenti

- 1 La domanda, è diretta al Sindaco e deve contenere:
 - a) l'indicazione del numero dei cittadini o Consiglieri comunali richiedenti e la loro firma;
 - b) l'indicazione della residenza anagrafica dei firmatari, solo nel caso trattasi di cittadini;
 - c) l'oggetto della consultazione popolare richiesta.

Art. 51 - Istruttoria del funzionario responsabile

- 1 Il responsabile del procedimento istruisce l'istanza:
 - a) valuta le condizioni di ammissibilità ed ogni altro presupposto rilevante ai fini della consultazione;
 - accerta i requisiti;
 - accerta d'ufficio i fatti e le circostanze dichiarate nella domanda;
 - ordina l'eventuale esibizione di documenti;
 - b) trasmette gli atti al Consiglio Comunale.

Art. 52 - Provvedimento del Consiglio Comunale

- 1 Il Consiglio Comunale adotta le proprie determinazioni entro il termine stabilito per la conclusione del procedimento, motivando il provvedimento e comunicando la decisione ai richiedenti.
- 2 Il Consiglio Comunale formula, altresì, il quesito da sottoporre a votazione, nonché determina le modalità formali o informali - (sondaggio di opinioni, compilazioni di questionari da parte della popolazione e/o di un campione di utenti, ecc. con esclusione del ricorso alle urne) ed i tempi dell'iter di consultazione.

Art. 53 - Consultazioni ad iniziativa degli organi comunali

- 1 Le fasi nelle quali si articola il procedimento per la consultazione della popolazione ad iniziativa degli organi comunali sono le seguenti:
 - a) deliberazione del Consiglio Comunale sulla proposta di consultazione;

b) esecuzione a cura del funzionario responsabile.

Art. 54 - Deliberazione sulla proposta di consultazione

1 Il Consiglio Comunale adotta le proprie determinazioni entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla data di presentazione della proposta.

Art. 55 - Esecuzione a cura del funzionario responsabile

1 Il funzionario responsabile provvede, nei modi e nei termini stabiliti nella deliberazione di indizione della consultazione, all'esecuzione delle relative determinazioni.

Art. 56 - Oggetto della consultazione

- 1 Le consultazioni devono riguardare materie di esclusiva competenza locale.
- 2 La consultazione è rivolta a conoscere la volontà dei cittadini nei confronti degli indirizzi politico-amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di una funzione o di un servizio o opera pubblica.

Art. 57 - Epoca della consultazione

1 La consultazione non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 58 Funzione della consultazione

- 1 Il parere della popolazione non è vincolante ai fini della adozione dell'atto o del provvedimento amministrativo del Comune.
- 2 Funzione della consultazione è quella di fornire agli organi competenti uno strumento di valutazione e l'espressione di un parere popolare sotto forma di indagine e di sondaggi di opinione, ai fini dell'esercizio delle competenze attribuite dalla Legge.
- 3 L'organo che deve emanare l'atto, cui è correlata la consultazione, ha il dovere di considerare la volontà espressa con la stessa, ai fini delle sue motivazioni.

TITOLO VII AZIONE POPOLARE

Art. 59 - Principio generale

1 Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni, le azioni e i ricorsi che spettano al Comune secondo quanto previsto dalla Legge.

Art. 60 - Nozione di azione popolare

1 L'azione popolare si sostanzia nella facoltà, riconosciuta al privato, quale elettore del Comune, di agire per la tutela dell'interesse pubblico ovvero di far valere in nome proprio un diritto o un interesse che spetta al Comune.

TITOLO VIII NORME E TRANSITORIE

Art. 61 - Pubblicità

1 Alle disposizioni contenute nel presente regolamento verrà data pubblicità mediante affissione di manifesti e distribuzione di congruo numero di copie del regolamento al cittadini ed alle associazioni operanti nel territorio comunale.